

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Istanze istruttorie: diversità tra primo (istanza di prova) e secondo grado (argomentare una specifica questione di merito probatorio)

Nel giudizio di primo grado la valutazione demandata al giudice (istruttore) è quella della "rilevanza ed ammissibilità" (ex art. 183 comma 7 c.p.c.) della prova formulata da una delle parti in relazione ad un processo da istruire in vista di una decisione non ancora presa (il giudice deve valutare una verosimiglianza di affidabilità della prova richiesta); nel giudizio di appello, dove una pronuncia sul merito è stata già emessa con relativa valutazione della sufficienza dell'istruttoria svolta, la parte appellante ha l'onere di formulare istanze istruttorie in modo diverso da ciò che avviene in primo grado (dove lo schema da rispettare è indicato nell'art.183 comma 6 c.p.c.) formulando non una mera "istanza" di prova ma argomentando una specifica questione di merito probatorio contrapponendo alle valutazioni del giudice di primo grado diverse e distinte argomentazioni e la loro concreta rilevanza ai fini dell'auspicata riforma (ciò che il paragrafo n.2 dell'art. 342 c.p.c. indica come "indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata").

Corte di appello di Roma, sentenza del 12.5.2023, n. 3397

...omissis...

E' stata eccepita, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza dal termine previsto dall'art. 325 c.p.c..

Si sostiene, a tal riguardo, che l'art. 3 bis della L. n. 53/1994, comma 5, dispone che: “5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2”. Il comma 2, richiamato nella lett. g), così dispone: “2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”.

La appellata curatela sostiene che: «nel presente gravame il procedimento notificatorio posto in essere dall'appellante ha deviato dal modello descritto nelle disposizioni riportate, tanto da determinarne l'inesistenza della notificazione medesima. Vero è, infatti, che la relazione di notificazione, come sopra normata, deve essere redatta su documento informatico separato e, precisamente, come file .pdf “nativo”, sottoscritto poi con firma digitale.

Nel caso specifico, diversamente, trattasi di una scansione di un documento analogico, successivamente firmata digitalmente dall'avvocato notificante, neppure corredata dall'attestazione di conformità all'originale cartaceo di cui all'art. 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Tale atto, dunque, non rispetta alcuna delle caratteristiche previste dal codice dell'amministrazione digitale, violando le regole tecniche ivi previste che, lungi dal rappresentare delle mere indicazioni formali, garantiscono invece la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

La gravità delle violazioni è tale da non esaurirsi in una mera irregolarità o nullità dell'atto, sanabile ex art. 156 c.p.c., configurando invece una vera e propria inesistenza del procedimento notificatorio stesso, con il necessario corollario che l'impugnazione de qua debba essere dichiarata inammissibile in quanto parte appellante è, medio tempore, decaduta dal termine per proporre il gravame (la sentenza gravata, infatti, è stata notificata in data 24 gennaio 2020)».

L'eccezione è infondata perché non si tratta di un caso di inesistenza della notificazione ma, a tutto voler concedere, di irregolarità/nullità sanabile con la costituzione della parte che ha comunque ricevuto la notifica dell'atto d'impulso processuale.

Occorre al riguardo rilevare che, come può ricavarsi dagli atti, il ricorso è originato in formato analogico (cartaceo) come anche la procura; entrambi sottoscritti con firma autografa; entrambi gli atti, scansionati e firmati digitalmente, sono stati quindi notificati, unitamente alla relazione di notifica a mezzo posta elettronica certificata; copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultano quindi depositate in cancelleria, corredata dalla attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale come prescritta dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter.

Tutto ciò conferisce all'atto notificato prova della sua autenticità e provenienza, restando del tutto irrilevante quanto eccepito dall'appellato fallimento, posto che la sua provenienza dal difensore munito di procura risulta comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede (v. Cass. 23 marzo 2017, n. 7443;01/08/2013, n. 18491;03/10/2006, n. 21326; 12 aprile 2005, n. 7551;14/05/2003, n. 7485) sia dalla firma digitale dell'attestazione di conformità.

Quanto poi al formato della firma digitale, come chiarito in giurisprudenza in tema di processo telematico, a norma del D.L.vo 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014 ed alla

relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "[CA.ES](#)" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".

Pure infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata, con il richiamo all'art.342 c.p.c., perché, come sarà evidenziato nel trattare i motivi d'appello, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio comunque soddisfa i profili volitivi, argomentativi, censori e di causalità richiesti dall'art. 342 c.p.c. e va ben oltre i requisiti minimi richiesti dalla disposizione citata così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199) e dalla successiva giurisprudenza a sezioni semplici (Cass. civ. [ord.], sez. II, 28-10-2020, n. 23781: "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice").

L'appellante ha, infatti, espressamente indicato i capi della decisione impugnati (elemento volitivo), ha suggerito le modifiche da apportare alla sentenza con riguardo alla ricostruzione dei fatti costitutivi delle pretese azionate (profilo argomentativo), ha indicato gli errores in procedendo e in iudicando nei quali sarebbe incorso il giudice di primo grado e nel trattare i singoli motivi d'appello e nelle conclusioni ha presentato le proposte di modifica della sentenza (c.d. fase rescissoria).

Rispondendo, pertanto, l'atto di impugnazione ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c., l'eccezione preliminare in esame va rigettata.

L'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis la sua infondatezza.

Tale deliberazione è stata, peraltro, implicitamente resa, in senso reiettivo, con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Passando al merito dell'impugnazione, la appellante fonda il gravame su due motivi: 1) Difetto di motivazione della sentenza. Motivazione apparente o contraddittoria nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto superflue le richieste istruttorie formulate dalla convenuta; 2) Errori di valutazione compiuti dal Giudice di prime cure per travisamento di fatti; difetto di motivazione; erronea applicazione dell'art. 2901 c.c. e dei principi enunciati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in merito allo stesso.

I motivi vanno esaminati congiuntamente perché comunque collegati tra loro.

E' giudizio del Collegio che la decisione appellata sia del tutto corretta e che, pertanto, vada pienamente confermata con rigetto dell'appello.

L'esauriente motivazione del Tribunale (sia sugli aspetti di fatto che sulle considerazioni di diritto) potrebbe esonerare questo giudice di appello dall'analisi puntuale ed approfondita dei motivi di appello poiché la motivazione per relationem è oramai ampiamente riconosciuta come legittima anche nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., sez. un., 18-03-2010, n. 6538: "è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto"; nonché Cass. civ., sez. trib., 16-04-2014, n. 8850; Cass. civ., sez. lav., 23-08-2018, n. 21037; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 11-09-2018, n. 21978: "La motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio").

A tal proposito risulta sufficiente argomentare come le censure sollevate con il I° motivo si presentino astratte ed inammissibili, e sul punto occorre fare una puntualizzazione.

Il giudizio di appello possiede natura di controllo, quale revisio prioris instantiae della decisione di primo grado, per cui l'appellante che intende dare ingresso a prove non ammesse in primo grado (e ribadite in sede di p.c. davanti a quel giudice) deve superare il seguente duplice sbarramento: a) deve dimostrare l'errore commesso dal primo giudice nella esclusione della prova dedotta; b) deve dimostrare la rilevanza potenziale della prova nell'economia della decisione di primo grado e cioè che la decisione non sarebbe stata la stessa se quel giudice avesse potuto disporre di un risultato probatorio conforme alle aspettative dell'appellante.

Nella fattispecie, la appellante non ha superato entrambi gli oneri dimostrativi di cui sopra. In primo luogo, infatti, la appellante non evidenzia specificatamente dove si annidi l'errore del tribunale; in secondo luogo, non dimostra per quale ragione la decisione di primo grado avrebbe potuto essere diversa nel senso auspicato se il giudice di primo grado avesse dato ingresso alle prove allora richieste; dimostrazione che avrebbe richiesto una specifica spiegazione delle risposte che i testimoni indicati avrebbero dovuto concretamente fornire e non solo insistere nella ammissione di prova su capitoli astrattamente articolati.

Infatti, mentre nel giudizio di primo grado la valutazione demandata al giudice (istruttore) è quella della "rilevanza ed ammissibilità" (ex art.183 comma 7 c.p.c.) della prova formulata da una delle parti in relazione ad un processo da istruire in vista di una decisione non ancora presa (il giudice deve valutare una verosimiglianza di affidabilità della prova richiesta); nel giudizio di appello, dove una pronuncia sul merito è stata già emessa con relativa valutazione della sufficienza dell'istruttoria svolta, la parte appellante ha l'onere di formulare istanze istruttorie in modo diverso da ciò che avviene in primo grado (dove lo schema da rispettare è indicato nell'art.183 comma 6 c.p.c.) formulando non una mera "istanza" di prova ma argomentando una specifica questione di merito probatorio contrapponendo alle valutazioni del giudice di primo grado diverse e distinte argomentazioni e la loro concreta rilevanza ai fini dell'auspicata riforma (ciò che il paragrafo n.2 dell'art.342 c.p.c. indica come "indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata").

Sotto quest'ultimo profilo, in effetti, il primo motivo è inammissibile.

Quanto al 2° motivo, si contesta nel merito la decisione del Tribunale e si afferma che nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalla Curatela fallimentare.

L'argomento della appellante è il seguente: "... giova ribadire anche in questa occasione che la controparte non ha esperito un'azione revocatoria fallimentare. La puntualizzazione ha senso soprattutto considerando che alcune delle deduzioni svolte dall'attrice potrebbero essere significative per l'appunto nell'ambito di un giudizio di quel tipo, ma non in un giudizio avente ad oggetto un'azione revocatoria di tipo ordinario. Co.ì è a dirsi in particolare in riferimento a quanto la Curatela sostiene rispetto al pagamento di alcuni crediti e non di quelli dei dipendenti e di quelli affidati all'agente di riscossione".

Occorre evidenziare come nella presente fattispecie – azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore - vale il seguente principio di diritto (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. III, 19-07-2019, n. 19515): "In materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare; la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo (cfr. anche Cass. civ., sez. I, 06-02-2015, n. 2253: Il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, deve dimostrare al fine della prova della sussistenza dell'eventus damni: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto").

Fatta tale premessa, in diritto, il Collegio rileva che dalla documentazione prodotta dal Curatore del fallimento dinanzi al giudice di primo grado fosse emersa una realtà oggettiva che confermava il fondamento dell'azione revocatoria promossa dal Fallimento nelle forme ordinarie.

*omissis*

PQM

La Corte *omissis* rigetta l'appello; pone a carico della appellante *omissis* la rifusione delle spese sostenute dal Curatore del fallimento appellato in questo grado di giudizio, liquidando in € 4.115,00 il compenso professionale (oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compensi) con l'IVA ed il CAP come per legge); per effetto di quanto sub b) condanna *omissis* a pagare il totale complessivo di € 6.004,28= a favore dell'Erario dello Stato ex art.133 d.p.r. 30.05.2002 n.115; dichiara la parte appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello per il contributo unificato (ex art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002).

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---